

“La carezza di Viky e Giorgia”

STATUTO

Denominazione oggetto e sede

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata “ *La carezza di Viky e Giorgia*” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività e al gestione istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- a) Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) Assistenza sanitaria;
- c) Beneficenza;
- d) Tutela dei diritti civili;
- e) la tutela dei diritti della salute dei minori cardiopatici e degli adulti cardiopatici congeniti.

In particolare l'associazione svolgerà le seguenti attività:

1. informazione rivolta ai genitori dei bambini ammalati per favorire i contatti con i servizi socio-assistenziali;
2. segnalazione ai servizi assistenziali pubblici dei casi che tali servizi possono affrontare e tutelare;
3. attività ludico-ricreative per i bimbi degenti presso le strutture pubbliche e private presenti sul territorio nazionale;
4. disponibilità di alloggi per le famiglie dei bambini ricoverati;

5. confronto costante con il personale medico ed infermieristico per discutere i problemi e le esigenze manifestate dai genitori al fine di trovare soluzioni nuove atte a migliorare l'assistenza e la cura dei minori a tutela del diritto alla salute;
6. donazione ove possibile di apparecchiature di ultima generazione che consentano una migliore assistenza e diagnosi;
7. sostentamento economico e agevolazioni in favore di genitori che assistono in degenza i propri figli;
8. contatti con le autorità pubbliche al fine di tutelare i diritti del cittadino.

Sussiste inoltre il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Art.3

L'associazione ha sede legale in Palermo in Via Lucrezio n.31. Inoltre, essa potrà aprire sedi secondarie, succursali e filiali in tutto il territorio Nazionale.

Patrimonio

Art.4

Il Patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) da eventuali acquisti di beni mobili e immobili;
- f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Associati

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto

le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art.7

Sono organi dell'Associazione:

- l' Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori .

Assemblea

Art.8

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:

- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell' Associazione.

Art.9

Le convocazioni dell' Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.10

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell' atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a 5 membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.12

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Art.13

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Presidente

Art.14

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art.15

Il Presidente custodisce somme e valori dell' associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Esercizi sociale e Bilancio

Art.16

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento e liquidazione

Art.17

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Collegio dei revisori

Art.18

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Norme applicabili

Art.19

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.